

Studio Legale

Avv. Gianfranco Tripodi

Avv. Gianfranco Tripodi

Dott.ssa Valentina Castelli

Consorzi di Tutela Vinicoli

Decreto attuativo 18 Luglio 2018

Novità. Adempimenti. Suggerimenti

Lonato del Garda – 18 Gennaio 2019

“LO STATUTO DEL CONSORZIO: CRITERI ED INDICAZIONI PER UNA BUONA REDAZIONE”

Il mio intervento esaminerà i presupposti richiesti dal Decreto per l’adeguamento, allo stesso, degli statuti dei consorzi.

In particolare, considerando che per la maggior parte delle disposizioni gli statuti oggi in vigore possono essere pressochè sovrapponibili a quelli da redigere secondo il decreto, mi soffermerò su quelle più critiche e sugli aspetti pragmatici.

FONTI NORMATIVE

Nell’inquadramento normativo non si può che partire dal:

Codice Civile: fornisce l’inquadramento generale, l’insieme giuridico entro il quale le leggi e discipline speciali dovranno poi orientarsi e statuire. Gli articoli che ci interessano sono quelli che vanno dal 2602 al 2620.

Nel suo essere “genitore” di tutte le altre norme, il codice civile fissa i tre criteri giuridici essenziali affinché si possa parlare di Consorzi e della loro costituzione: si tratta di un Contratto, in Forma Scritta, tra Imprenditori (così come definiti dallo stesso codice ex artt. 2082 e ss).

Legge 12.12.2016 n. 238: come noto, fino alla fine del 2016, il mondo giuridico del vino non aveva una propria legislazione di riferimento. Ci si districava nell’applicazione al caso concreto di norme di Diritto Alimentare e, soprattutto, dei Regolamenti Europei:

25017 – Lonato del Garda (BS) Via M. Cerutti, 11
Tel. 0309133247 Fax 030.5053043 Cell. 335.6366786
E-mail: studio@avvocatotripodi.it PEC: gianfranco.tripodi@brescia.pecavvocati.it
P.IVA: 11684300152 C.F.: TRPGFR63H05E514P
Sito Web: www.avvocatotripodi.it



Studio Legale

Avv. Gianfranco Tripodi

Avv. Gianfranco Tripodi

Dott.ssa Valentina Castelli

con ogni comprensibile difficoltà. Si badi: non che i riferimenti alle normative europee siano venute meno: anzi, il rapporto ed il confronto resta sempre assoluto e necessario. Ma, almeno, si è dotata la disciplina di uno strumento autonomo, di lettura ed applicazione più immediata.

Tra gli articoli di tale norma, l'art. 41 è dedicato, in modo espresso, alla costituzione ed attività dei Consorzi di Tutela.

Decreto attuativo 18.07.2018: a luglio scorso, con effettiva attuazione ad ottobre, è stato emesso il decreto attuativo che, nella sua finalità, dovrebbe rendere concreti e pragmatici alcuni principi enunciati con la precedente Legge del Vino del 2016. Dovrebbe, in sostanza e negli auspici, essere una sorta di manuale pratico con l'indicazione degli adempimenti necessari al riconoscimento del Consorzio da parte del Ministero.

In realtà, uno statuto redatto oggi potrebbe essere quasi del tutto sovrapponibile a quelli già in essere: per altro, tutti più o meno simili, se non identici.

E' per questo che, dato anche il tempo a disposizione, mi soffermerò più sugli elementi critici del decreto stesso.

Nuova PAC: detto ciò, bisogna aggiungere altresì che da tempo si sta lavorando alle norme che regoleranno la nuova PAC (Politica Agricola Europea), tra le quali, almeno nelle bozze che circolano al Ministero, quelle che riguardano i Consorzi promettono ulteriori novità.

STATUTO

ART. 3

La prima indicazione del Decreto circa lo statuto dei consorzi è essenzialmente ciò che abbiamo già detto in via introduttiva: ovvero, si ribadisce che tutte le norme indicate nel decreto stesso dovranno fare salve e rispettare, in ogni caso, quelle del codice civile.

In realtà il codice, ragionando in modo ovviamente civilistico e qualificando il consorzio nel suo essere "contratto", indica alcuni elementi essenziali: i quali, a ben vedere, sono

25017 – Lonato del Garda (BS) Via M. Cerutti, 11

Tel. 0309133247 Fax 030.5053043 Cell. 335.6366786

E-mail: studio@avvocatotripodi.it PEC: gianfranco.tripodi@brescia.pecavvocati.it

P.IVA: 11684300152 C.F.: TRPGFR63H05E514P

Sito Web: www.avvocatotripodi.it



Studio Legale

Avv. Gianfranco Tripodi

Avv. Gianfranco Tripodi

Dott.ssa Valentina Castelli

di più di quelli richiesti dal Decreto come fondamentali per redigere uno statuto a regola. Infatti, il codice indica, agli artt. 2603, 2604, 2607 e 2610, anche:

Oggetto e durata del contratto

Sede dell'Ufficio eventualmente costituito

Sanzioni per inadempimenti dei consorziati

Unanimità per modifica statuto, se non espressamente indicato in modo diverso

Trasferimento di Azienda

Pertanto, potremmo dire che il decreto è deficitario allorchè indichi, come essenziali per la regolarità dello statuto, alcuni elementi che, in realtà, NON sono tutti quelli previsti dal codice civile: circostanza che confligge con la previsione del preambolo dello stesso art. 3 del decreto, laddove si richiama espressamente il “fatte salve le previsioni del codice”. Personalmente, e come del resto evidente anche dalla stesura di tutti gli statuti consortili oggi presenti, opterei per implementare l'elenco indicato nel decreto anche con quelle previsioni del codice civile non riportate.

Del resto, gli statuti già esistenti seguono lo schema del codice, più che quello delle normative vinicole: aggiungendo i riferimenti a queste ultime.

Si ribadiscono i soggetti che possono essere associati ai consorzi: Vinificatori, Viticoltori e Imbottiglieri.

Norme Transitorie

Utile partire dalle norme transitorie perché impongono ai consorzi, ai fini della riconferma del riconoscimento ministeriale, di adeguare lo statuto e trasmetterne gli atti relativi al Ministero, entro un anno dalla entrata in vigore del Decreto Attuativo, ovvero entro il 06 ottobre 2019.

ART. 3 Comma a)

Seppur potrebbe apparire come una previsione banale e scontata, non va assolutamente sottovalutata: perché lo statuto DEVE riportare in modo esatto e completo il nome della Denominazione (o delle denominazioni) per il quale il Consorzio viene costituito e per

25017 – Lonato del Garda (BS) Via M. Cerutti, 11

Tel. 0309133247 Fax 030.5053043 Cell. 335.6366786

E-mail: studio@avvocatotripodi.it PEC: gianfranco.tripodi@brescia.pecavvocati.it

P.IVA: 11684300152 C.F.: TRPGFR63H05E514P

Sito Web: www.avvocatotripodi.it



Studio Legale

Avv. Gianfranco Tripodi

Avv. Gianfranco Tripodi

Dott.ssa Valentina Castelli

il quale dovrà operare. MAI lasciarsi tentare da abbreviazioni e, nel caso si utilizzino anche eventuali acronimi, indicare sia questi ultimi, sia la denominazione per esteso. NON deve assolutamente esserci divergenza tra la Denominazione riconosciuta dal Ministero e quella indicata nello statuto consortile.

ART. 3 Comma b)

Anche in tal caso, il legislatore ha delineato una norma zoppa: perché nell'indicare i criteri di individuazione dei soggetti ai quali garantire l'accesso al Consorzio, rimanda espressamente ed esclusivamente all'art. 64 della L. 238/2016 e dichiarando che tali soggetti siano quelli sottoposti al controllo di cui all'articolo stesso.

La situazione, in realtà, si è modificata: perché sono stati promulgati due diversi decreti che, in modo autonomo, stabiliscono i controlli per i vini DOC, DOCG e IGT, ed i vini privi di queste denominazioni. Sono il Decreto n. 7552 del 02.08.2018 e n. 6778 del 18.07.2018. La norma pertanto dovrà essere integrata con il riferimento ai Decreti successivi.

Art. 3 Comma c)

Nell'assenza di modifiche particolari, il consiglio è di disciplinare gli obblighi e le facoltà degli associati, nonché le cause di esclusione dal Consorzio, facendo attenzione ad esplicitare anche le modalità di notifica della contestazione dalla quale scaturirebbe l'esclusione stessa. Ricordarsi di prevedere sempre la facoltà di recesso.

Art. 3 Comma d) e f)

Nessuna novità particolare circa gli Organi rappresentativi e la necessità di disciplinarne modalità di nomina e funzionamento.

Art. 3 Comma e)

Quanto all'Organo di controllo, oltre alla facoltà di scegliere tra una composizione collegiale o monocratica, importante evidenziare come vi siano differenze sostanziali tra le figure del Revisore Contabile e Legale: per certificabilità o meno di dati e poteri ispettivi.

25017 – Lonato del Garda (BS) Via M. Cerutti, 11
Tel. 0309133247 Fax 030.5053043 Cell. 335.6366786
E-mail: studio@avvocatotripodi.it PEC: gianfranco.tripodi@brescia.pecavvocati.it
P.IVA: 11684300152 C.F.: TRPGFR63H05E514P
Sito Web: www.avvocatotripodi.it



Studio Legale

Avv. Gianfranco Tripodi

Avv. Gianfranco Tripodi

Dott.ssa Valentina Castelli

Art. 3 Comma g)

Niente di nuovo, se non la raccomandazione di disciplinare in modo chiaro anche il voto delle categorie e dei singoli soggetti all'interno di esse.

Componimento Amichevole

Norma dubbia e limitante: perché solo Arbitrato e non, ad esempio, anche Mediazione Civile che, per altro, garantisce la terzietà, ha tempi certi e rapidi, con costi assai contenuti e molto inferiori all'arbitrato? Senza dubbio, la disposizione presenta aspetti di criticità e, forse, di legittimità.

Suggerimenti

Tra i vari suggerimenti tecnici che si possano indicare, mi permetto di sottolineare tre pratici consigli:

- in caso di doppia sottoscrizione, **NON indicare**, come vessatorie ex art. 1341 e ss. cod. civ., **tutte** le clausole riportate nel testo: rischio nullità del contratto;
- Inserire **tutte le condizioni** richieste dalle normative ed aggiungere **solo** ciò che si ritiene utile per regolare i rapporti durante la vita del Consorzio: altro non serve;
- Nel dubbio, inserire una **clausola di generico riferimento** alle normative vigenti in materia - anche europee - per tutto ciò che non fosse stato previsto in modo espresso nel contratto.

Auspicio.

Il significato della parola Consorzio lo si ritrova nella sua etimologia latina: "*Consortium = partecipare della stessa sorte*".

L'auspicio è che i Consorzi, ai quali il legislatore affida il compito rilevante di tutela, vigilanza e salvaguardia delle denominazioni, operino per la crescita delle denominazioni medesime ma, nel contempo, anche dei singoli associati. Affinchè nessuno resti escluso. E perché nel continuo e corretto confronto tra gli addetti ai lavori, nel tutelare al meglio le differenti denominazioni si riesca a far crescere e

25017 – Lonato del Garda (BS) Via M. Cerutti, 11

Tel. 0309133247 Fax 030.5053043 Cell. 335.6366786

E-mail: studio@avvocatotripodi.it PEC: gianfranco.tripodi@brescia.pecavvocati.it

P.IVA: 11684300152 C.F.: TRPGFR63H05E514P

Sito Web: www.avvocatotripodi.it



Studio Legale

Avv. Gianfranco Tripodi

Avv. Gianfranco Tripodi

Dott.ssa Valentina Castelli

tutelare i protagonisti di tutta la filiera e di un mondo che è tanto faticoso, quanto affascinante e bello.

Avv. Gianfranco Tripodi.

25017 – Lonato del Garda (BS) Via M. Cerutti, 11
Tel . 0309133247 Fax 030.5053043 Cell. 335.6366786
E-mail: studio@avvocatotripodi.it PEC: gianfranco.tripodi@brescia.pecavvocati.it
P.IVA: 11684300152 C.F.: TRPGFR63H05E514P
Sito Web: www.avvocatotripodi.it

